

STATUTI

Modificati dall'assemblea ordinaria del 20.02.2014/26.03.2015

I. Forma giuridica e denominazione

Art. 1

Sotto la denominazione “Associazione Master of Advanced Studies SUPSI in Tax Law”, è costituita un’associazione senza scopo di lucro (di seguito denominata “AMASTL-SUPSI”) ai sensi degli art. 60 e segg. del Codice civile svizzero.

Art. 2

L’AMASTL-SUPSI ha sede presso il Centro di competenze tributarie del Dipartimento scienze aziendali e sociali della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (di seguito denominata SUPSI).

Art. 3

L’AMASTL è apartitica e aconfessionale. La sua durata è illimitata.

II. Scopi dell’associazione

Art. 4

Gli scopi dell’associazione sono i seguenti:

- a) promuovere e favorire i rapporti tra i soci;
- b) tutelare gli interessi professionali dei soci;
- c) promuovere la formazione continua e la diffusione di “know how” in ambito tributario;
- d) promuovere il percorso formativo del Master of Advanced Studies (di seguito MAS) SUPSI in Tax Law con il Centro di competenze tributarie della SUPSI;
- e) contribuire alla scelta dei contenuti del MAS SUPSI in Tax Law e dei corsi di aggiornamento professionale per un miglioramento continuo;
- f) fornire supporto nel contesto di tematiche fiscali a carattere scientifico.

III. Soci

Art. 5

L’associazione si compone di soci individuali e soci sostenitori.

Art. 6

I soci individuali possono essere esclusivamente persone fisiche, mentre possono essere soci sostenitori pure le imprese e le persone giuridiche. Il diritto di voto ed eleggibilità è riservato ai soli soci individuali.

Art. 7

Le condizioni per poter essere ammessi quali soci individuali e mantenere la relativa adesione sono le seguenti:

- essere in possesso del titolo di MAS SUPSI in Tax Law;
- eseguire il pagamento della quota sociale annuale;
- impegnarsi a mantenere corrette relazioni con gli altri soci e promuovere la specifica formazione per il MAS SUPSI in Tax Law, come pure le attività di formazione continua;

- impegnarsi attivamente alla promozione delle attività di formazione continua, partecipando annualmente ad almeno 12 ore di corsi, seminari, conferenze e giornate di studio organizzate dal Centro di competenze tributarie della SUPSI. L'elaborazione di articoli e contributi su temi fiscali oppure la funzione di relatore a seminari e corsi organizzati dalla SUPSI equivale a 12 ore di formazione.

Art. 8

I requisiti per l'ammissione quale socio sostenitore, sono il pagamento della specifica quota sociale.

Art. 9

¹ La domanda di ammissione all'AMASTL-SUPSI deve essere presentata al comitato nella forma scritta allegando, per i soci individuali, la copia del titolo di studio.

² Ogni domanda viene analizzata dal comitato e, se tutte le premesse per l'ammissione sono date, l'istante è accettato quale nuovo socio. Le decisioni negative non devono essere motivate.

³ Se l'ammissione è rifiutata, l'istante può ricorrere entro 30 giorni nella forma scritta all'assemblea sociale per il tramite del comitato. La prossima assemblea deciderà definitivamente sull'ammissione del ricorrente, con votazione segreta.

Art. 10

Con l'ammissione nell'AMASTL-SUPSI il nuovo aderente ne riconosce senza riserva le disposizioni di cui al presente statuto.

Art. 11

¹ Le dimissioni sono possibili in ogni momento e devono essere inoltrate con lettera raccomandata al comitato.

² La quota sociale è in ogni caso dovuta sino al termine dell'esercizio in corso.

Art. 12

¹ Il comitato può decidere la sospensione o l'esclusione di un socio, mediante comunicazione all'interessato con lettera raccomandata. In caso di sospensione, questa è temporanea, deve essere motivata e non può eccedere il periodo di un anno.

² L'espulsione di un socio può avvenire unicamente per motivi gravi. La decisione deve essere comunicata all'interessato con le motivazioni del caso.

³ Contro le decisioni di sospensione o esclusione, il socio può ricorrere entro 30 giorni nella forma scritta all'assemblea sociale per il tramite del comitato. La prossima assemblea deciderà definitivamente sull'ammissione del ricorrente, con votazione segreta.

IV. Disposizioni finanziarie

Art. 13

Le entrate dell'associazione si compongono di:

- a) quota sociale annuale dei soci individuali;
- b) quota sociale annuale dei soci sostenitori;
- c) contributi volontari;
- d) interessi e ricavi da patrimoni.

Art. 14

Un socio sospeso temporaneamente è tenuto al pagamento dei contributi ordinari.

Art. 15

Soci dimissionari o espulsi sono tenuti al pagamento del contributo completo per l'anno contabile in corso e non possono vantare diritto alcuno sul patrimonio dell'AMASTL-SUPSI.

Art. 16

¹ La quota sociale annuale ed ogni altro obbligo finanziario verso l'AMASTL-SUPSI devono essere pagati entro 30 giorni dall'emissione della fattura.

² Il socio che, malgrado diffida, non paga la propria quota sociale annuale viene automaticamente escluso dall'associazione.

Art. 17

L'AMASTL-SUPSI è responsabile verso terzi solo fino a concorrenza del valore del proprio patrimonio. È esclusa qualsiasi responsabilità diretta o sussidiaria dei soci.

V. Organi dell'Associazione

Art. 18

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea sociale;
- b) il comitato;
- c) l'organo di controllo.

VI. L'assemblea sociale

Art. 19

¹ L'assemblea sociale ordinaria si tiene una volta l'anno ed entro sei mesi dalla chiusura annuale dei conti.

² L'esercizio annuale chiude al 31 dicembre. Il primo anno d'esercizio va dal 22 ottobre 2012 al 31 dicembre 2013. Un'assemblea sociale straordinaria può essere convocata in ogni tempo dal comitato, dall'organo di controllo o da almeno 1/3 dei soci individuali con richiesta scritta e motivata.

³ Le convocazioni devono pervenire ai destinatari con un preavviso di almeno 20 giorni, indicando l'elenco delle trattande, la data, l'ora ed il luogo della riunione.

⁴ L'assemblea può deliberare unicamente sulle trattande all'ordine del giorno.

Art. 20

Sono di competenza dell'assemblea sociale:

- a) la nomina del presidente e degli altri membri del comitato;
- b) la nomina dell'organo di controllo;
- c) l'approvazione del rapporto del presidente e/o del comitato, con relativo scarico;
- d) l'approvazione del rendiconto annuo e del rapporto dell'organo di controllo, con relativo scarico;
- e) la ratifica della quota sociale annuale e di eventuali contributi straordinari proposti dal comitato;
- f) la revoca del comitato;
- g) le modifiche statutarie;
- h) lo scioglimento dell'associazione e la destinazione del patrimonio sociale nel rispetto degli artt. 30 e 31;
- i) le decisioni su ricorsi in materia di ammissioni, sospensioni ed espulsioni dei soci.

Art. 21

¹ L'assemblea decide a maggioranza semplice dei soci presenti ed aventi diritto di voto.

² La presenza dei 2/3 dei soci è richiesta per le modifiche statutarie. In tal caso è inoltre richiesta la maggioranza dei 2/3 dei presenti.

³ Qualora tale quorum non fosse raggiunto, in seconda convocazione, l'assemblea deciderà con qualsiasi numero di soci presenti, a maggioranza semplice.

Art. 22

Il rendiconto annuo, nonché il rapporto dell'organo di controllo devono essere a disposizione dei soci che desiderano visionarli, presso il cassiere e almeno 20 giorni prima della data dell'assemblea.

VII. Il comitato

Art. 23

Il comitato è l'organo esecutivo dell'AMASTL-SUPSI. Si compone del presidente, del vice-presidente, del cassiere, del segretario e di altri membri in numero da 1 a 3. Esso definisce al suo interno le cariche necessarie al proprio funzionamento, ad eccezione del presidente che viene nominato dall'assemblea.

Art. 24

Il comitato cura tutti gli affari ed i compiti che non competono all'assemblea sociale. È autorizzato a costituire commissioni o gruppi di lavoro assegnando loro compiti precisi.

Art. 25

¹ Il comitato è eletto per la durata di due anni. Esso è rieleggibile.

² Il comitato è competente per la nomina di un sostituto qualora vi fosse un proprio membro dimissionario prima della scadenza del mandato. In tal caso potrà essere eletto un socio, che resterà in carica fino alla scadenza del mandato in corso o fino alla prossima assemblea generale dei soci.

Art. 26

Il comitato si riunisce secondo necessità su convocazione del presidente o su richiesta scritta e motivata di almeno 2/5 dei propri componenti.

Art. 27

Il comitato disciplina il diritto di firma al proprio interno, ritenuto che l'associazione sarà vincolata con firma collettiva a due con il presidente.

Art. 28

Il comitato decide a maggioranza dei voti espressi. In caso di parità il voto del presidente è determinante.

VIII. L'organo di controllo

Art. 29

¹ Potendo disciplinare liberamente la revisione secondo l'art. 69b cpv. 4 del Codice civile svizzero, l'assemblea elegge fra i propri soci almeno una persona incaricata di controllare la formale corrispondenza delle registrazioni con i documenti giustificativi nonché di presentare rapporto all'assemblea,

² L'organo di controllo è eletto per la durata di due anni. Esso è rieleggibile.

IX. Scioglimento

Art. 30

Lo scioglimento dell'AMSTL-SUPSI è deciso dall'assemblea sociale convocata esclusivamente a tale scopo. È richiesta la maggioranza qualificata dei soci e lo stesso procedimento di cui all'art. 21 per le modifiche statutarie.

Art. 31

¹ Dopo lo scioglimento dell'associazione il patrimonio netto sarà attribuito alla SUPSI, che lo terrà a disposizione durante cinque anni per l'eventuale costituzione di una nuova analoga associazione.

² Trascorso questo termine il patrimonio rimarrà devoluto alla SUPSI.

X. Rapporti con altre associazioni

Art. 32

¹ Per raggiungere i suoi obiettivi, l'AMASTL-SUPSI può associarsi con altre Associazioni oppure collaborare con esse.

² L'affiliazione o la fusione con altre associazioni viene decisa dall'assemblea sociale. È richiesta la maggioranza qualificata dei soci.

Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea costitutiva del 22 ottobre 2012, tenutasi a Lugano Pregassona ed è stato modificato dall'assemblea ordinaria del 20 febbraio 2014 e ratificato dall'assemblea ordinaria del 26 marzo 2015.

ASSOCIAZIONE MASTER OF ADVANCED STUDIES SUSPI IN TAX LAW (AMASTL-SUPSI)

Il Presidente:

Il Segretario:

Samuele Vorpe

Angelo Colombini